



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 127 DEL 21/12/2022

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

L'anno **2022** addì **21** del mese di **Dicembre**, alle ore **19.44**, in Castelfranco Veneto, nel Palazzo Municipale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** convocato nelle forme di legge dal Presidente del Consiglio con avviso in data 15/12/2022 prot. n. 59299, in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti in sala consiliare, ovvero collegato e partecipante in videoconferenza (*), il Sig. Sindaco e i Sigg. Consiglieri Comunali:

Pr./As.		Pr./As.	
P	MARCON Stefano- Sindaco		
P	DIDONE' Gianluca	P	GIOVINE Diego
P	PASQUALOTTO Stefano	P *	RIZZO Guido
P	DIDONE' Michael	P	BASSO Fiorenzo
P	ZANELLATO Matteo	P	SARTORETTO Sebastiano
P	PERON Elisabetta	P	BELTRAMELLO Claudio
P	DUSSIN Luciano	P	BOLDO Alessandro
P	BATTOCCHIO Annalisa	P	BOLZON Nazzareno
P	PAVIN Mary	P	FISCON Gianni
P	PASQUETTIN Brian	P	GOMIERATO Maria
P	MURAROTTO Diego	P	STANGHERLIN Serena
P	GATTO Viviana	P	BAZAN Maria Chiara
AG	CATTAPAN Giovanni	A	ZURLO Lorenzo Angelo

Gli Assessori presenti in sala consiliare sono:

Pr./As.		Pr./As.	
P	GALANTE Marica		
P	BATTAGLIA Agostino	P	GUIDOLIN Stefania
P	PIVOTTI Franco	P	GARBUIO Roberta
P	GIOVINE Gianfranco		

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. CESCOVANO Ivano.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. DIDONE' Gianluca, il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno sopra indicato.

La seduta è resa pubblica mediante l'accesso contingentato del pubblico e mediante trasmissione in diretta streaming attraverso la piattaforma youtube.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Entra in sala consigliere il Consigliere Lorenzo Angelo Zurlo.

Sono presenti il Sindaco e n. 23 Consiglieri (Gianluca Didonè, Stefano Pasqualotto, Michael Didonè, Matteo Zanellato, Elisabetta Peron, Dussin Luciano, Annalisa Battocchio, Mary Pavin, Brian Pasquettin, Diego Murarotto, Viviana Gatto, Diego Giovine, Guido Rizzo – collegato in modalità di videoconferenza -, Fiorenzo Basso, Sebastiano Sartoretto, Claudio Beltramello, Alessandro Boldo, Nazzareno Bolzon, Gianni Fiscon, Maria Gomierato, Serena Stangherlin, Maria Chiara Bazan, Lorenzo Angelo Zurlo).

Sono presenti la Vicesindaca Marica Galante e gli Assessori Agostino Battaglia, Franco Pivotti, Gianfranco Giovine, Stefania Guidolin e Garbuio Roberta.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento in oggetto secondo la proposta di deliberazione che di seguito si riporta:

“

PROPOSTA DI DELIBERA

VISTO l'articolo 1, comma 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

VISTO l'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 che ha introdotto la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni il quale afferma che "1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";

VISTO l'art. 50 Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali della L. L. 27-12-1997 n. 449 in base al quale "Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili";

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 16/02/2021 con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";

CONSIDERATO che risulta opportuno procedere alle rettifiche ed integrazioni del Regolamento sopra indicato motivate dalle richieste organizzative ed operative degli uffici coinvolti nei procedimenti e per gli adeguamenti normativi volti a semplificare il procedimento di accertamento e l'attenuazione delle sanzioni, in considerazione anche del contesto economico attuale, come di seguito indicato:

TESTO VIGENTE	MODIFICA PROPOSTA
Articolo 32 Sanzioni, indennità	Articolo 32 Sanzioni, indennità e ravvedimento operoso
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della legge n. 160/2019 e dalla legge 689/1981.	1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della legge n. 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano: a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile. b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto	2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano: a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile. b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

6. Sulle somme dovute a titolo di canone/indennità, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

7. Per le somme dovute e non versate alle scadenze fissate nel presente regolamento si procede con la riscossione coattiva con le modalità previste dalla normativa vigente. Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal comune o dal soggetto concessionario della gestione del canone.

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

6. Sulle somme dovute a titolo di canone/indennità, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

7. Per le somme dovute e non versate alle scadenze fissate nel presente regolamento si procede con la riscossione coattiva con le modalità previste dalla normativa vigente. Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal comune o dal soggetto concessionario della gestione del canone.

8. Sulla base di quanto disciplinato dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997, in caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta nelle misure stabilite all'articolo 13 dell'articolo del D. Lgs 472/1997 come di seguito specificato:

- a) In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- b) In caso di ritardo tra il 15° e il 30°

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

	<p>giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.</p> <p>c) In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.</p> <p>d) In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.</p> <p>e) In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.</p> <p>Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.</p>
--	---

Visto che l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 "Finanziaria 2001", ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Dato atto che:

- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 136 in data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;

- il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2022-2024, sono stati approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive variazioni;

- con la deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 30.06.2022, successivamente modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 08.09.2022, dichiarate

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

immediatamente eseguibili, è stato aggiornato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance 2022 ed è stato, altresì, approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Legge di Bilancio 2021";

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 23, "Legge di Bilancio 2022";

Valutato quanto sopra e constatate anche le esigenze di bilancio in relazione alla programmazione finanziaria dell'ente;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del 2^a Economico Finanziario che ha svolto l'istruttoria ed il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che l'argomento di cui trattasi è stato esaminato dalla Commissione consiliare V "Bilancio, Tributi, Patrimonio, Attività Produttive, Pari Opportunità" nella seduta del ;

Richiamate le motivazioni e premesse riportate;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di modificare come segue l'articolo 32 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:

Articolo 32

Sanzioni, indennità e ravvedimento operoso

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della legge n. 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

1992, n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

6. Sulle somme dovute a titolo di canone/indennità, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

7. Per le somme dovute e non versate alle scadenze fissate nel presente regolamento si procede con la riscossione coattiva con le modalità previste dalla normativa vigente. Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal comune o dal soggetto concessionario della gestione del canone.

8. Sulla base di quanto disciplinato dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997, in caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta nelle misure stabilite all'articolo 13 dell'articolo del D. Lgs 472/1997 come di seguito specificato:

- a) In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- b) In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- c) In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- d) In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- e) In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267 ai fini di dare attuazione tempestiva agli indirizzi dati dal presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita l'illustrazione della predetta proposta da parte del (*Sindaco o Assessore delegato*);

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in sede di in data

Aperta la discussione con i seguenti interventi:

...
...

Chiusa la discussione;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra riportata;

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:

Presenti	n.
Di cui con diritto di voto	n.
Votanti	n.
Astenuti	n.
Maggioranza richiesta	n.
Favorevoli	n.
Contrari	n.

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera,

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:

Presenti	n.	
Di cui con diritto di voto	n.	
Votanti	n.	
Astenuti	n.	
Maggioranza richiesta	n.	13

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Favorevoli n.
Contrari n.

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

”

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Punto numero sei: “Modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria”. Prego sempre Assessora Guidolin.

ASSESSORA GUIDOLIN

Sì. Questo Regolamento è stato approvato nel febbraio del 2021 ed oggi siamo qui a modificarlo ed ad integrarlo in alcune parti, in particolare all'articolo 32 per delle esigenze degli Uffici che lo vogliono rendere un pochino più fluido e veloce nella sua applicazione e soprattutto introdurre delle parti relative alle sanzioni. Come avevo anche un po' spiegato in Commissione, l'articolo in questione è l'articolo 32 che cambia nome, o meglio, viene integrato per una parte perché era “sanzione indennità”, ora è “sanzione indennità e ravvedimento operoso” e la differenza sostanziale è nell'inserimento di un nuovo punto, che è l'ottavo punto. L'ottavo punto che va a regolare quelle che sono le scadenze e di conseguenza le sanzioni da applicare in base al ritardo dei giorni ed entro il quattordicesimo giorno di ritardo c'è lo 0,1, poi ci sono scaglioni tra il quindicesimo ed il trentesimo, con una sanzione fissa dell'1,5 per cento. Oltre il trentesimo e fino al novantesimo giorno dell'1,67. Oltre il novantesimo giorno del 3,75 e poi si passa all'anno con un 4,29 e dopo due anni una sanzione del 5 per cento. Questa è l'unica differenza rispetto a quello che avevamo già, insomma che avevamo approvato lo scorso anno sostanzialmente e vengono aggiunte queste, queste percentuali di sanzioni nei ritardi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Bene. E' aperta la discussione sul punto nel caso in cui ci sono interventi. Non vedo interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Non vedo dichiarazioni di voto. Quindi, pongo in votazione il punto 6.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in forma palese per i Consiglieri Comunali presenti in aula e successivamente cede la parola al Segretario Comunale che provvede a chiamare il Consigliere collegato e partecipante in videoconferenza per l'espressione del voto per appello nominale.

La votazione nel complesso si chiude con il seguente esito:

Presenti 24

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Astenuti	09 (S.Sartoretto, C.Beltramello, A.Boldo, N.Bolzon, G.Fiscon, M.Gomierato, S.Stangherlin, M.C.Bazan, L.A.Zurlo)
Votanti	15
Maggioranza richiesta	08
Favorevoli	15
Contrari	00

Verificato l'esito della votazione, il Presidente proclama approvata la proposta di deliberazione.

Successivamente, il Presidente pone in approvazione l'immediata eseguibilità della deliberazione in forma palese per i Consiglieri Comunali presenti in aula e quindi cede la parola al Segretario Comunale che provvede a chiamare il Consigliere collegato e partecipante in videoconferenza per l'espressione del voto per appello nominale.

La votazione nel complesso si chiude con il seguente esito:

Presenti	24
Astenuti	09 (S.Sartoretto, C.Beltramello, A.Boldo, N.Bolzon, G.Fiscon, M.Gomierato, S.Stangherlin, M.C.Bazan, L.A.Zurlo)
Votanti	15
Maggioranza richiesta	13
Favorevoli	15
Contrari	00

Verificato l'esito della votazione, il Presidente proclama approvata l'immediata eseguibilità.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita l'illustrazione della predetta proposta da parte dell'Assessora al "Bilancio, Tributi, Ced, Appalti e Contratti, Provveditorato" Dott.ssa Stefania Guidolin;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in sede di Commissione consiliare V "Bilancio, Tributi, Patrimonio, Attività Produttive, Pari Opportunità" in data 19/12/2022;

Dopo esauriente discussione;

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra riportata;

Visto il risultato della votazione, svolta in forma palese per i Consiglieri Comunali presenti in aula e per appello nominale per quello collegato e partecipante in videoconferenza, sulla proposta di deliberazione in premessa riportata;

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata.

- - - - -

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera,

con l'apposita votazione sopra riportata, espressa in forma palese per i Consiglieri Comunali presenti in aula e per appello nominale per quello collegato e partecipante in videoconferenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 140**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 15/12/2022

Il Responsabile di Settore

Dott. Emanuele Muraro

Parere Contabile

Settore 1 Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 15/12/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Emanuele Muraro

C.C. N. 127
OGGETTO:

del 21/12/2022 Città di Castelfranco Veneto
**MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
DIDONE' Gianluca

SEGRETARIO GENERALE
CESCON Ivano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DIDONE' GIANLUCA in data 27/02/2023
CESCON IVANO in data 27/02/2023